

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n. 3

DOCUMENTO
TRASMESSO
CON P.E.C.

Prot. n. 2097

Palermo, 15.06.2015

OGGETTO: Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 997.

AGLI ASSESSORI REGIONALI

- Ufficio di gabinetto

e, p.c. ALL'ASSESSORE REGIONALE

PER L'ECONOMIA

- Ufficio di gabinetto

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AL SEGRETARIO GENERALE

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Per il preliminare esame delle SS.LL., si trasmettono in copia gli atti relativi alla proposta in oggetto indicata, che vengono rimessi anche agli Uffici che leggono per conoscenza.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO


G. Taravella
G. Taravella

mm

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
via Notarbartolo, 17 - 90141 - Palermo
Tel. 091 7076863 - 7076798 - 7076818
indirizzo di posta elettronica:
gab.economia@pec.regione.sicilia.it
L'ASSESSORE



Prot. n. 3001 / Gab.

Palermo, 15/06/2015



Alla Segreteria di Giunta

e, p.c. On.le Presidente della Regione

Al Sig. Segretario Generale

Loro Sedi

OGGETTO: Proposta di emendamento al D.D.L. 997.

Si chiede di volere inserire all'o.d.g. della prima seduta della Giunta Regionale l'allegata proposta di emendamento aggiuntivo al D.D.L. 997.

L'ASSESSORE

Dott. Alessandro Baccei

D'ordine

Il Capo di Gabinetto

Dott.ssa Marisa Finocchiaro



15/06/2015 St. }
A

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Emendamento aggiuntivo al DDL 997

Relazione illustrativa e tecnica

Il testo che si propone contiene misure correttive di alcune norme della recente legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 , alcune delle quali proposte a seguito delle interlocuzioni con il Ministero dell'Economia.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i singoli commi dell'articolo proposto

1. **Modifiche all'articolo 39** *Piano di riordino degli enti regionali – finalizzato all'acquisizione da parte della Ragioneria Generale dei bilanci consuntivi degli enti regionali*
2. **Modifiche all'articolo 49 comma 5** *Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione – La norma proposta prevede la riduzione della dotazione organica del comparto non dirigenziale in misura pari ai prepensionamenti, lasciando dunque - quali possibili spazi assunzionali – i posti vacanti a seguito dei pensionamenti ordinari . Il Ministero dell'Economia ha in più occasioni messo in evidenza che ai fini dei futuri spazi assunzionali non possono essere considerate le cessazioni dovute ai prepensionamenti di cui all'art. 52 della l.r. 9/2015, in quanto il presupposto dei prepensionamenti è comunque la necessità di ridurre gli organici.*
3. **Modifiche all'articolo 49 comma 11** *Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione – reclutamenti – La modifica è strettamente connessa a quella precedente.*
4. **Modifiche all'articolo 49 comma 26** *Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione – La norma proposta chiarisce che il limite agli incarichi aggiuntivi non si applica agli incarichi di componenti supplenti dei collegi dei revisori.*
5. **Modifica dell'articolo 52 comma 3** *Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza – La norma prevede la modifica del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, ritenuta necessaria in considerazione dei tempi occorrenti per l'avvio del processo per i prepensionamenti previsto dall'articolo 52.*
6. **Modifica dell'articolo 52 comma 8** *Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza – trattamento fine servizio – Considerato che la formulazione attuale si presta a*

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL DISEGNO DI LEGGE N.997

E' aggiunto il seguente articolo:

Articolo

Abrogazione e modifiche di norme


1. All'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis :
"2 bis Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato Regionale dell'Economia.
2. All'articolo 49, comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 commi 3 e 5 della presente legge."
3. All'articolo 49, comma 11 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole *"per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52"* sono aggiunte le parole *"e comunque in misura non superiore al numero di soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.
4. All'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole *"articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10"* è aggiunto il seguente periodo:
"Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente".

5. Al comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "60 giorni" sono sostituite dalle parole "120 giorni".
6. Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così sostituito:
"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 del presente articolo, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni".
7. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 dopo la parola "intermedie" sono aggiunte le parole "e delle unità operative di base, comunque denominate," e dopo le parole "in misura ridotta" è aggiunta la parola "complessivamente".
8. All'articolo 90, comma 10 bis, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'articolo 58, comma 2 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono soppresse le parole "Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione".
9. All'articolo 68, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "nell'importo e con le modalità attualmente in godimento" sono sostituite con le parole "nell'importo massimo in godimento al 31 dicembre 2014, nei limiti della spesa autorizzata".
10. All'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è aggiunto il seguente comma 11:
"11. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo" dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle

PRE -
Fo 2021
L'indice
f. 1000

attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio pensionistici è condizione per la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali".

11. L'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così sostituito:
"Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole "spese del personale utilizzato" sono inserite le seguenti: "il quale deve essere individuato, in via prioritaria, nell'ambito del bacino del personale di cui all'elenco nominativo ad esaurimento del Decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio 2013, sino ad esaurimento del relativo elenco".
12. L'articolo 79 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

 Assessore per l'Economia
Alessandro Baccei